

STATUTO

DON MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACRI CS CONTRADA SANTA
ZACCHERIA 6

Numero REA: CS - 84633

Codice fiscale: 00517940789

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n. 4418 di Raccolta	
	STATUTO	
	(Articolo 1)	
	Denominazione	
	La cooperativa è denominata:	
	"DON MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	(Articolo 2)	
	Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Acri.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede	
	nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta, invece, all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri	
	Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	(Articolo 3)	
	Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non	
	hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno	
	diritto di recesso.	
	(Articolo 4)	
	Scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini	
	di speculazione privata.	

	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali.	
	La cooperativa si prefigura di tipo misto e persegue i seguenti scopi di	
	utilità sociale:	
	- gestire servizi socio-sanitari-educativi, sia direttamente che in	
	convenzione con enti pubblici e privati, creando un contesto accogliente	
	che funga da punto di riferimento per le fasce deboli della popolazione	
	(minori con famiglie carenti e problematiche, ragazze madri, immigrati,	
	disoccupati, anziani bisognosi e soli, etc.) e ne stimoli le autonomie e la	
	presa in carico di se stessi;	
	- promuovere l'integrazione sociale e lavorativa di persone con disabilità di	
	ogni grado e specie, favorendo percorsi individuali e collettivi volti a	
	trasformare il disagio personale e/o sociale in risorse per se stessi e per gli	
	altri, sull'esempio della pedagogia dell'aderenza, dell'auto e del mutuo	
	aiuto attuata da Don Lorenzo Milani, cui la cooperativa si ispira, sin dalla	
	sua nascita;	
	- favorire percorsi di educazione al pensiero ed alla pratica ecologica,	
	valorizzando le risorse naturali del territorio ed incentivando lo sviluppo	
	dell'agricoltura sociale;	
	- sviluppare itinerari teorico-pratici di decrescita felice, volti alla riscoperta	
	dei bisogni autentici e non indotti dal modello consumistico imperante.	
	Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza una impresa senza fini	
	di lucro che mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto	

	il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla	
	qualificazione umana, morale, culturale, sociale e professionale, al	
	recupero ed alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle	
	persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità	
	fisica, psichica o sensoriale.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità	
	prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.	
	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvale	
	prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la	
	propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico	
	prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività, anche con i terzi.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	(Articolo 5)	
	Oggetto	
	Considerata l'attività mutualistica della società, la cooperativa ha come	
	oggetto lo svolgimento di attività produttive in conformità a quanto previsto	
	dalla legge 381/91 lett A e lett B ed ai fini del raggiungimento degli scopi	
	sociali ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	
	- Assistenza sociale residenziale e diurna;	
	- Creare, organizzare e gestire strutture di assistenza residenziale per	
	anziani e disabili;	
	- Creare, organizzare e gestire altre strutture di assistenza sociale	
	residenziale;	
	- Assistenza non residenziale per anziani e disabili;	

	- Assistenza diurna per minori disabili;	
	- Servizi di assistenza diurna per adulti disabili;	
	- Scuole dell'infanzia nella forma di agiasilo, asilo nel bosco, etc.;	
	- Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca:	
	. servizi sociali, di counselling, di assistenza sociale, di aiuto ai profughi ed	
	immigrati, di orientamento e simili, svolti a favore di individui o famiglie,	
	presso il loro domicilio od altrove, ed erogati da enti pubblici o da	
	organizzazioni private, da organizzazioni di soccorso alle vittime di	
	calamità e da organismi nazionali o locali di autosostegno, nonché da	
	specialisti che forniscono servizi di consulenza;	
	. attività di tutela e di orientamento per bambini ed adolescenti;	
	. attività finalizzate all'adozione e alla prevenzione di maltrattamenti a	
	danno di minori e donne;	
	. consulenza in materia di bilanci familiari, attività dei consultori	
	matrimoniali e familiari;	
	. assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati eccetera, incluso	
	l'allestimento di strutture di rifugio temporanee;	
	. accertamento del diritto al ricevimento di aiuti, sotto forma di sussidi per	
	l'affitto o di buoni per generi alimentari;	
	. strutture di accoglienza diurna per senzatetto ed altri gruppi socialmente	
	svantaggiati;	
	. attività di beneficenza, raccolta di fondi o altre attività di supporto,	
	finalizzate ad opere di assistenza sociale;	
	Agricoltura sociale:	
	.Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti;	

	. Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali.	
	. Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi.	
	. Coltivazione di colture agricole non permanenti.	
	. Coltivazione di colture permanenti.	
	. Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutti in guscio.	
	. Raccolta di frutti di bosco e frutta in guscio commestibili selvatici.	
	. Coltivazione di miceli	
	. Coltivazione di peperoncino, spezie e piante aromatiche	
	. Produzione di piantine e ortaggi per il trapianto	
	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi:	
	. Conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento,	
	surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento;	
	. Fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta	
	- Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata	
	- Apicoltura;	
	- Bachicoltura;	
	- Attività agrituristiche:	
	. dare ospitalità in alloggi o in spazi attrezzati per la sosta dei campeggiatori	
	. Somministrare pasti e bevande	
	. Organizzare degustazioni di prodotti aziendali	
	. Organizzare attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica	
	sportiva, <u>fattorie didattiche</u> , <u>fattorie sociali</u> , attività escursionistica,	
	agriterapia etc	
	Cosmesi	
	- Fabbricazione di prodotti da toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili,	

	tutti a base naturale;	
	- Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici;	
	- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per	
	l'igiene personale.	
	Erboristeria:	
	- Preparazione di tisane medicinali;	
	- Lavorazione del tè e altri preparati per infusi;	
	- Estrazione e raffinazione di oli essenziali;	
	- Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico;	
	- Preparazione di prodotti botanici per uso farmaceutico.	
	Formazione:	
	- Gestire corsi di formazione professionale finalizzati al mantenimento e	
	sviluppo dell'occupazione;	
	- Offrire consulenza tecnica alle istituzioni pubbliche e del privato sociale	
	per la stesura e la formulazione di progetti in area socio assistenziale,	
	socio educativa, socio sanitaria e socio culturale, nonché a realtà	
	produttive per lo sviluppo di attività in materia di agricoltura sociale e delle	
	altre attività svolte dalla cooperativa.	
	- Gestire corsi di formazione tematici	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in	
	materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi. i su indicati servizi potranno essere	
	acquisiti anche tramite partecipazione a gare d appalto e trattative	
	pubbliche e private e intrattenere con lo stato e gli altri enti pubblici	
	qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della	

	cooperativa. la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59	
	ed eventuali norme modificative ed integrative, potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni e altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato, la cooperativa può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti	
	fissati dalla legge e dai regolamenti. le modalità di svolgimento di tale	
	attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei	
	soci.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le	
	condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali,	
	commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico) mobiliari ed	
	immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od	
	utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e	
	l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in	
	altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al	
	proprio.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al	
	perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per	
	tempo vigente.	
	(Articolo 6)	
	Regole per lo svolgimento della attività mutualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	

	amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei	
	confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole	
	inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati	
	dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad	
	oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.	
	(Articolo 7)	
	(Normativa applicabile)	
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto,	
	le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per	
	gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le	
	necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale	
	deliberazione hanno diritto di recesso.	
	Soci	
	(Articolo 8)	
	Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c.	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al	
	minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un	
	anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.	

	Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui	
	scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della	
	cooperativa.	
	Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che,	
	per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono	
	identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da porre in	
	concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	(Articolo 9)	
	Categoria speciale di Soci Cooperatori	
	In ragione dell'interesse alla loro formazione o inserimento nell'impresa, i	
	nuovi soci potranno essere ammessi in una speciale categoria di soci	
	cooperatori.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	-la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	-i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	-le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione.	
	Il numero dei Soci appartenenti alla speciale categoria non può in ogni	
	caso essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci	
	cooperatori.	
	Trascorsi cinque anni dalla iscrizione il socio è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori.	
	(Articolo 10)	

	Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con delibera	
	dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione	
	secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché	
	in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:	
	-delle dichiarazioni contenute nella domanda.	
	-della documentazione ad essa allegata.	
	-di ogni altra informazione comunque acquisita.	
	-della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti	
	mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio.	
	-della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e	
	concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri	
	soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro	
	dei soci.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati	
	entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale	

	argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	(Articolo 11)	
	Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai	
	ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori	
	in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.	
	(Articolo 12)	
	Accesso allo scambio mutualistico	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da	
	consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in	
	conformità allo scopo e all'oggetto della cooperativa e pertanto di:	
	-accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi	
	che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le	
	strategie di vendita decise dagli amministratori;	
	-effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della	
	cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori	
	colgono ed assumono nei confronti del mercato;	
	-effettuare il conferimento delle materie prime da loro prodotte secondo le	
	esigenze di produzione e di trasformazione decise dagli amministratori.	
	(Articolo 13)	
	Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve	
	inoltre versare:	

	-il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio.	
	-la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo	
	in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti	
	mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni	
	variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne	
	tempestiva annotazione nel predetto libro.	
	(Articolo 14)	
	Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici	
	I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti	
	mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:	
	-i versamenti relativi ai programmi costruttivi cui si sono obbligati a	
	partecipare, secondo il piano economico e finanziario predisposto dagli	
	amministratori;	
	-le prestazioni lavorative cui si sono impegnati;	
	-i conferimenti di materie prime che si sono impegnati a produrre e a	
	conferire per l'attività di trasformazione che costituisce l'oggetto della	
	cooperativa secondo il piano di conferimento e stoccaggio predisposto dagli	
	amministratori.	
	(Articolo 15)	

	Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione	
	non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferisce la propria quota deve darne comunicazione	
	agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	(Articolo 16)	
	Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e	
	dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;	
	Il recesso può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera	

	raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro	
	sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno	
	comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono	
	darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il	
	Tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.	
	(Articolo 17)	
	Esclusione	
	L'esclusione del socio cooperatore, può avere luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal	
	contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per	
	dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono	
	identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi	
	porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che	
	comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dallo statuto.	

	L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte	
	degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di	
	esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	(Articolo 18)	
	Morte del socio	
	Gli eredi del socio hanno diritto al rimborso della quota secondo le	
	disposizioni di legge e del presente statuto.	
	(Articolo 19)	
	Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in	
	cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e	
	corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo e titolo	
	di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il	
	Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel	
	pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni.	
	A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.	
	Patrimonio e mutualità	

	(Articolo 20)	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	*dal capitale sociale, variabile e formato:	
	-dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	-dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	-dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle azioni di	
	partecipazione cooperativa;	
	*dalla riserva legale;	
	*dall'eventuale sovrapprezzo;	
	*dalla riserva straordinaria;	
	*da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.	
	(Articolo 21)	
	Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza	
	nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto	

	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve	
	essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	(Articolo 22)	
	Capitale sociale	
	Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e	
	massimo secondo le disposizioni di legge.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.	
	(Articolo 23)	
	Bilancio	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del	
	bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro	
	centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto sociale.	
	(Articolo 24)	
	Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:	
	*alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;	
	*ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa,	

	nella misura prevista dalla legge;	
	*alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;	
	*alla riserva straordinaria;	
	*alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	*alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	(Articolo 25)	
	Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori,	
	l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità	
	e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono	
	determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità	
	degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	-la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	-la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	-la quantità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	(Articolo 26)	
	Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina	
	prevista per le società per azioni.	
	Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:	
	a) diritti di amministrazione e patrimoniali;	
	b) unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere	
	offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.	

	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina	
	del Collegio Sindacale è obbligatoria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione	
	potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti	
	l'organo di controllo.	
	Decisione dei soci - Assemblea	
	(Articolo 27)	
	Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in	
	assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.	
	(Articolo 28)	
	Convocazione	
	L'assemblea ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante	
	avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del	
	giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza.	
	Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per	
	la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno	
	fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza, tale avviso deve essere:	
	-inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che	
	garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo e al recapito	

	proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica	
	dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi	
	diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati	
	sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel	
	territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati	
	con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve	
	essere dato atto nei relativi verbali:	
	-sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto	
	il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro	
	centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	

	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi	
	dell'art. 2367 c.c., quando ne sia fatta domanda da tanti soci che	
	rappresentano almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.	
	(Articolo 29)	
	Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'assemblea tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente	
	costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il	
	numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo	
	vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla	
	specifica disciplina delle società cooperative.	
	(Articolo 30)	
	Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni	
	nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della	
	sua quota.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti	
	finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne	
	determina l'emissione.	
	Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti	
	stabiliti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina	
	l'emissione, dal presente statuto.	

	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per	
	iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte	
	la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di	
	esclusione.	
	(Articolo 31)	
	Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del	
	rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere	
	conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.	
	Amministrazione	
	(Articolo 32)	
	Forme di amministrazione	
	L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato	
	da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo	
	comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo	
	comma.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci	
	cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre	

	esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	(Articolo 33)	
	Consiglio di amministrazione. Le adunanze	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non	
	provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un	
	segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di quello diverso	
	dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea,	
	tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno	
	cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale	
	o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta	
	elettronica da spedire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di	
	amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano	
	presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in mancanza,	

	dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le	
	delibere assembleari, in quanto compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche	
	mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:	
	-sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed	
	il segretario.	
	(Articolo 34)	
	Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso	
	dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.	
	Nel caso di amministratori che costituiscano consiglio di amministrazione,	
	se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore,	

	decadono tutti gli amministratori.	
	(Articolo 35)	
	Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione	
	della cooperativa.	
	Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri	
	gestionali loro attribuiti in sede di nomina.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei	
	rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori,	
	institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di	
	atti.	
	(Articolo 36)	
	Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può	
	delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più	
	dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni suoi membri, determinando i limiti della	
	delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con	
	i soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio	
	sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo	
	effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	

	il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un	
	massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o	
	sostituiti dal consiglio di amministrazione.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato	
	valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione, le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.	
	(Articolo 37)	
	Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio di	
	amministrazione, al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del	
	Presidente, e agli amministratori delegati, secondo quanto stabilito dalla	
	deliberazione di nomina.	
	(Articolo 38)	
	Rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni	
	dell'ufficio.	
	Le cariche vengono ricoperte gratuitamente salva diversa decisione	
	assembleare.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle	
	forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da	
	liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	(Articolo 39)	
	Controllo dei soci	
	I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.	

	I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la	
	mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	(Articolo 40)	
	Organi	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	
	(Articolo 41)	
	Funzioni	
	Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.	
	2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono	
	inoltre essere nominare due sindaci supplenti.	
	I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.	
	Le riunioni del collegio sindacale possono svolgere anche con le modalità	
	indicate dal presente statuto per le adunanze consiglio di amministrazione.	
	Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da	
	tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (ovvero un	
	cinquantesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di	
	rischio).	
	All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano,	
	in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla	
	responsabilità degli amministratori.	
	La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale	

	con ricorso presentato da tanti soci che rappresentano un decimo (ovvero	
	un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio)	
	del capitale sociale.	
	(Articolo 42)	
	Controllo contabile	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore	
	contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il	
	controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da	
	revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è	
	esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti	
	presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e	
	funzionanti a norma di legge.	
	Scioglimento e liquidazione	
	(Articolo 43)	
	Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare	
	gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal	
	loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:	
	-il numero dei liquidatori;	
	-in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio,	

30 di **31**

[illegible]